

## **TI\_GERICHTE 11.2003.163 vom 27. November 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-11-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2003.163\\_d20031127](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.163_d20031127)

FR: TI\_GERICHTE 11.2003.163 du 27 novembre 2003

IT: TI\_GERICHTE 11.2003.163 del 27 novembre 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

con riferimenti); che, pertanto, l'atto in esame può essere trattato come appello, ciò che esclude – appunto – un ricorso per cassazione; che il Pretore, visto come nei confronti dell'attore fossero stati emessi 21 attestati di carenza beni per complessivi fr. 28 888.10, ha ravvisato l'insolvenza di lui, costringendolo a versare una cauzione processuale di fr. 2000.–; che l'appello è così motivato: 1. Una querela è stata posta dall'istante contro la convenuta per violazione del segreto d'ufficio e danneggiamento del credito nonché violazione alla legge federale sulla protezione dati. 2. Il Pretore con sentenza 27 novembre 2003, e applicando in modo arbitrario nonché contro il principio della Costituzione Helvetica, che prevede che la Giustizia non è una questione puramente di danaro, ma dall'applicazione uguale per tutti della Legislazione. 3. L'applicazione dell'articolo 154 CPC è pretestuosa e infondata, altrimenti chiunque non abbia danaro sarà comunque perdente fin dall'inizio in qualunque causa a salvaguardare i legittimi interessi, e qualsiasi mascalzone con denaro potrà permettersi qualunque sopruso; che, per quanto è possibile di capire, l'appellante contesta l'obbligo di prestare cauzione invocando il diritto di adire un tribunale anche da parte di chi non abbia i mezzi per rifondere, in caso di soccombenza, spese e ripetibili all'avversario vittorioso; che nel caso specifico l'appellante non nega l'esistenza di 21 attestati di carenza beni a suo carico (doc. A), sicché le premesse per obbligarlo a fornire cauzione (art. 153 cpv. 1 lett. a CPC) sussistono senza ombra di dubbio; che, contrariamente a quanto l'appellante crede, l'obbligo di versare cauzione non preclude l'accesso ai tribunali poiché, soccorrendone i presupposti, la parte indigente può sempre chiedere il beneficio dell'assistenza giudiziaria (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 154), ciò che la esonera dall'obbligo di cauzione (art. 154 CPC); che, per altro, né l'art. 29 cpv. 3 Cost. né l'art. 6 par. 1 CEDU conferisce alla parte indigente la facoltà incondizionata di adire i tribunali a titolo gratuito (citazione in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 153); che, ciò posto, l'appello è destinato alla reiezione; che il rigetto dell'appello impone nondimeno di fissare all'interessato un nuovo termine per ottemperare all'ingiunzione, quello impartitogli dal Pretore essendo scaduto in pendenza di ricorso; che nelle circostanze descritte gli oneri del presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC); che tuttavia, per questa volta, si può prescindere dal prelevare spese, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore; in applicazione dell'art. 313 bis CPC, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato nel senso che a \_\_\_\_\_ è fissato un termine di 30 giorni dalla

notifica della presente sentenza per versare la cauzione prevista nel decreto medesimo. 2.  
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione  
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale  
d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.